

**CONTRATTO PER SERVIZI TURISTICO/CULTURALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO  
"FESTIVAL DEL LAVORO 2025" A GENOVA (GE) DAL 29 AL 31 MAGGIO 2025**

**CIG B4E5A08ADC**

**TRA**

❖ FonARCom Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua con sede in Roma, Salita di S. Nicola da Tolentino 1/B, codice fiscale 97402570580, nella persona del Direttore Andrea Cafà, di seguito anche Committente, da una parte;

**e**

❖ E.S.S.E. CULTURA A.P.S., con sede in Via Santi Quattro, 90 – Roma, P. IVA/C.F. 17546901004, nella persona del Legale Rappresentante Dario Di Leo, di seguito anche Affidatario, dall'altra;

(di seguito indicate congiuntamente come Parti)

**PREMESSO CHE**

- ❖ FonARCom, con l'invito del 13.12.2024, ha voluto acquisire, senza impegno e in forma gratuita, un'offerta relativa a servizi turistico/culturali per evento "Festival del Lavoro 2025" a Genova (GE) dal 29 al 31 maggio 2025;
- ❖ l'Affidatario, in data 17.12.2024, ha presentato un'offerta relativa a servizi turistico/culturali per evento "Festival del Lavoro 2025" a Genova (GE) dal 29 al 31 maggio 2025;
- ❖ le Parti intendono disciplinare con il presente contratto i termini e le condizioni del servizio in oggetto.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**1. PREMESSE**

Le premesse, l'offerta presentata e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo		Viale Virgilio, 59 74121 Taranto	
fonarcom.it		06 55301819				C.F. 97402570580	

## 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto servizi turistico/culturali per evento "Festival del Lavoro 2025" a Genova (GE) dal 29 al 31 maggio 2025, come di seguito dettagliato:

- STAR HOTEL PRESIDENT\*\*\*\*
  - ✓ nr. 15 camere dal 29 maggio al 31 maggio 2025 inclusi (3 giorni / 2 notti)
- HOTEL ASTORIA\*\*\*\* dal 28 maggio al 31 maggio 2025 inclusi
  - ✓ nr. 3 camere standard (check in 28/05, check out 31/05 3 notti)
  - ✓ nr. 7 camere superior (check in 29/05, check out 31/05 2 notti)
  - ✓ nr. 3 camere executive (check in 29/05, check out 31/05 2 notti)

La quota totale dovrà comprendere

- Il soggiorno presso la struttura prescelta con trattamento di pernottamento e prima colazione;
- parcheggio privato gratuito;
- Wi-Fi in camera e nelle sale comuni.

Nel corso del servizio, qualora emergessero spese aggiuntive non previste nella sua formulazione originale, l'Affidatario si impegna a rendicontare tali spese al Committente. Le spese soggette a rendicontazione devono essere documentate in modo accurato e presentate al Committente entro 30 (trenta) giorni dalla fine dei servizi concordati.

## 3. CORRISPETTIVO

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio in oggetto viene determinato per tutta la durata indicata in euro 14.950,00 (quattordicimilanovecentocinquanta/00) oltre IVA, se dovuta.

## 4. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Committente corrisponderà all'Affidatario la somma di cui al punto 3) con le seguenti modalità:

- euro 5.000,00 (cinquemila/00) alla sottoscrizione del contratto
- euro 9.950,00 (novemilanovecentocinquanta/00) entro il giorno 11.04.2025

La Stazione Appaltante provvederà, per il tramite dell'Ufficio competente, al pagamento del corrispettivo contrattuale entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla Legge.

SEDE NAZIONALE		SEDI TERRITORIALI																	
Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo		Viale Virgilio, 59 74121 Taranto													
<a href="http://fonarcom.it">fonarcom.it</a>		06 55301819																C.F. 97402570580	

Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario e secondo le modalità previste in ottemperanza alla tracciabilità dei flussi finanziari L.136/2010, esclusivamente dietro presentazione della seguente documentazione:

- ❖ Fattura elettronica con indicazione **obbligatoria** di:
  - ✓ n° ODA **4500000502** nella sezione Dati Aggiuntivi.  
L'identificativo dell'ordine va riportato nel campo "Numero del documento" (campo 2.1.2.2 dell'XML);
  - ✓ codice CIG **B4E5A08ADC** nella sezione Dati Aggiuntivi.  
L'identificativo del CIG va riportato nel campo "Codice Identificativo Gara (CIG)" (campo 2.1.2.7 dell'XML);
  - ✓ intestazione: FonARCom;
  - ✓ codice fiscale: 97402570580;
  - ✓ codice destinatario SDI: KRRH6B9.
- ❖ DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o una dichiarazione di non assoggettamento alla iscrizione INPS o INAIL.

Con il prezzo offerto, l'affidatario s'intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

In caso di contestazione della prestazione, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'Affidatario potrà pretendere per il ritardato pagamento.

L'Affidatario si impegna a notificare tempestivamente, via PEC, all'indirizzo [areacontratti@pec.fonarcom.it](mailto:areacontratti@pec.fonarcom.it), eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera FonARCom da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

## 5. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà efficacia a decorrere dalla sottoscrizione e si esaurirà alla completa esecuzione delle azioni previste al punto 2), che dovrà avvenire entro e non oltre il 31.05.2025.

## 6. INADEMPIENZE E RESPONSABILITÀ

Qualora una delle due Parti dovesse rendersi conto di non essere in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali, o dovesse prevedere un ritardo nel loro adempimento, la Parte inadempiente

<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo		Viale Virgilio, 59 74121 Taranto	
<b>fonarcom.it</b>		<b>06 55301819</b>					<b>C.F. 97402570580</b>

informerà immediatamente l'altra parte, indicando le ragioni che hanno determinato l'inadempienza o il ritardo.

La parte inadempiente, per qualsivoglia ragione, comprese le ragioni di forza maggiore, prenderà tutte le misure ragionevolmente possibili, a sue spese, per porre rimedio all'inadempienza nel più breve tempo possibile.

## 7. SOSPENSIONE E PROROGHE

Il Committente può disporre la sospensione del Servizio, che viene formalizzata all'Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze non imputabili all'Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordina la ripresa delle attività.

In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l'eventuale sospensione o ritardo ingiustificato nell'erogazione del servizio da parte dell'Affidatario, accertata dal Committente, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 10 del presente contratto.

Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, anche se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, non attribuisce all'Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico.

Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell'art. 1469 del codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.

## 8. RECESSO DA PARTE DI FONARCOM

FonARCom ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento con preavviso non inferiore a 15 gg solari da comunicarsi all'affidatario a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti pregiudizio alcuno per il Committente.

In caso di recesso di FonARCom l'affidatario ha diritto al pagamento di quanto concretamente eseguito a regola d'arte.

SEDE NAZIONALE Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		SEDI TERRITORIALI Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo		Viale Virgilio, 59 74121 Taranto	
fonarcom.it		06 55301819				C.F. 97402570580	

## 9. RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Committente, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, lo stesso Committente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto con un preavviso di almeno 15 gg da comunicarsi all'Affidatario a mezzo PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 c.c.

## 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Ai sensi dell'articolo 1455 Codice Civile, FonARCom si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il contratto nei seguenti casi di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario:

- a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
- b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell' esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) in caso di cessione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Affidatario;
- d) per violazione degli obblighi di riservatezza;
- e) nei casi di subappalto non autorizzati da FonARCom;
- f) in caso di esito negativo dei controlli delle verifiche in corso di esecuzione, dai quali emerga un grave e reiterato inadempimento;
- g) qualora l'affidatario perda i requisiti di carattere generale richiesti per l'affidamento del servizio previsti dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n.36/2023;
- h) per mancata osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136;

Ove FonARCom ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà comunicarle e/o contestarle per iscritto all'Affidatario (mediante PEC), fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine FonARCom adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone notizia motivata all'Affidatario.

<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo		Viale Virgilio, 59 74121 Taranto	
<a href="http://fonarcom.it">fonarcom.it</a>	06 55301819					C.F. 97402570580	

La risoluzione del contratto viene disposta con atto del Direttore.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di FonARCom di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno alla Società inadempiente.

Alla stessa, pertanto, saranno addebitate le spese sostenute in eccesso rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

La risoluzione del contratto non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

## 11. RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

FonARCom ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt.94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023.

In ogni caso, FonARCom potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dai citati artt.94 e 95.

FonARCom può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 122 del Codice dei Contratti.

## 12. MODIFICHE AL CONTRATTO

Qualora in corso di esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del presente contratto, il Committente può imporre all’Affidatario l’esecuzione delle stesse, alle medesime condizioni pattuite nel contratto. In tal caso l’Affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 120 del Codice.

L’Affidatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Committente, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Affidatario se non sia stata preventivamente approvata dal Committente.

SEDE NAZIONALE Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		SEDI TERRITORIALI Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo		Viale Virgilio, 59 74121 Taranto	
fonarcom.it		06 55301819				C.F. 97402570580	

### 13. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati acquisiti dal Fondo FonARCom, in qualità di Titolare del Trattamento, saranno trattati per dar seguito a quanto previsto nel contratto, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 5 del Regolamento Europeo 679/16 e garantendo la liceità del trattamento secondo quanto riportato nell'art. 6 del medesimo Regolamento. L'informativa completa è consultabile sul sito istituzionale di FonARCom.

### 14. OSSERVANZA CODICE ETICO E MODELLO OGC EX D. LGS. 231/01

L'Affidatario si impegna, nei rapporti con il fondo FonARCom, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico e nel MOGC parte generale di FonARCom, reperibili sul sito [www.fonarcom.it](http://www.fonarcom.it) e alle prescrizioni normative di cui al D. Lgs. 231/2001, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di conoscere e approvare.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico e dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 di FonARCom che sia riconducibile alla responsabilità dell'Affidatario e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/01, sarà facoltà di FonARCom di recedere dal presente contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

L'Affidatario si impegna ad osservare, nei confronti del proprio personale, adibito alla realizzazione delle prestazioni oggetto del contratto, tutte le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché ogni altra formalità e condizione correlata al rapporto di lavoro instaurato, prevista dall'ordinamento e dalla contrattazione collettiva in vigore nel tempo e nei luoghi in cui la prestazione sarà svolta; si impegna altresì ad essere in regola con quanto disposto dal Testo Unico Immigrazione, in merito alla presenza di permessi di soggiorno in corso di validità per i lavoratori stranieri alle sue dipendenze, sollevando FonARCom da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato adempimento di tale obbligo.

L'Affidatario si impegna ad osservare e far osservare le norme e prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro con particolare riguardo alle necessarie misure di prevenzione e protezione di competenza previste dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., che si intendono integralmente richiamate nel codice etico e nel MOGC.

<b>SEDE NAZIONALE</b> Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma		<b>SEDI TERRITORIALI</b> Via Luigi Settembrini, 17 20124 Milano		Via Ruggero Settimo, 55 90139 Palermo		Viale Virgilio, 59 74121 Taranto	
<a href="http://fonarcom.it">fonarcom.it</a>		06 55301819				C.F. 97402570580	

Nel caso di mancato rispetto dei contenuti richiamati nei precedenti commi, rimangono in ogni caso ferme ed impregiudicate le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile all’Affidatario e quindi il diritto di FonARCom di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi di legge.

### 15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’attività oggetto del presente accordo, le parti si assumono gli obblighi previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii..

Il presente contratto è regolato dal Decreto Legislativo n. 36/2023, nonché dal Regolamento interno di FonARCom. Il C.I.G. assegnato è **B4E5A08ADC**.

### 16. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente contratto, qualora non definita amichevolmente entro 30 giorni, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

### 17. RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti.

Roma, 18 dicembre 2024

FONARCOM

(Committente)

Il Direttore

E.S.S.E. CULTURA A.P.S.

(Affidatario)

Il Rappresentante Legale

SEDE NAZIONALE		SEDI TERRITORIALI							
Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B		Via Luigi Settembrini, 17		Via Ruggero Settimo, 55		Viale Virgilio, 59			
00187 Roma		20124 Milano		90139 Palermo		74121 Taranto			
fonarcom.it		06 55301819						C.F. 97402570580	